



REGOLAMENTO

D'APPLICAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE DELLE SORGENTI COMUNALI IN LOCALITÀ MOLINO BRUMO E CUSORINA

Art.1 Base Legale

Le zone di protezione, presentate con il piano no.10503.02-01P del 2 marzo 2006, sono state elaborate nel rispetto:

- della legge federale della protezione delle acque, del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20),
- dell'Ordinanza sulla protezione delle acque, del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201),
- delle Direttive per la protezione delle acque sotterranee (UFAFP; 2004).

Art.2 Scopo

Lo scopo del presente Regolamento è di proteggere le acque sotterranee nella zona di alimentazione delle sorgenti comunali, in modo da garantirne la potabilità e l'afflusso.

Art.3 Campo d'applicazione

Le misure di protezione e le limitazioni di utilizzazione elencate nelle tabelle da 1 a 18 allegate, (comprese le note) sono applicabili alle zone di protezione suddivise in:

- zona di captazione (S1);
- zona di protezione adiacente (S2);
- zona di protezione distante (S3).



Art.4 Obbligo di diligenza

Secondo l'art. 3 della LPAc:

“Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque”.

Art. 5 Disposizioni penali

La mancata applicazione del presente Regolamento comporta la denuncia conformemente agli art. 234 del codice penale, 704 e seguenti del codice civile e 70 a 73 della LPAc. Rimangono riservate le altre legislazioni e norme applicabili.

Art. 6 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le norme della legislazione e delle direttive federali e cantonali in materia di protezione delle acque.

Art.7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento per le zone di protezione delle sorgenti di proprietà del comune di Ascona, situate in località Molino Brumo e Cusorina, entra in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale competente.

Il Municipio



Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 06 marzo 2008

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 27 maggio 2008